

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2599

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GANGI, BABBINI, LABRIOLA, BALZAMO, QUERCI,  
REINA, SANTI, SUSI**

*Presentata il 19 maggio 1981*

Disposizioni di carattere temporaneo per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, al fine della graduazione degli sfratti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esecuzione delle decine di migliaia di provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione presenta, soprattutto nei grandi centri urbani e nei comuni con essi confinanti, per la quasi assoluta scomparsa di alloggi concessi in locazione e per la ancora inadeguata offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gravi aspetti di ordine sociale che possono determinare acute tensioni, tali da turbare in modo rilevante anche l'ordine pubblico.

Non può infatti sottacersi l'aspetto umano e drammatico di famiglie costrette a lasciare la loro abitazione senza avere possibilità di sistemarsi in alloggi adeguati alle loro esigenze.

Ciò d'altronde ha portato, in molti grandi centri, alla sostanziale inesecuzione degli sfratti, con grave vulnerazione, per questo aspetto, sia dei principi di legalità posti a fondamento della Costituzione repubblicana, sia dei concreti interessi dei proprietari degli immobili, riconosciuti fondati e meritevoli di tutela nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Questa inesecuzione, inoltre, svuota di contenuto la normativa organica sulle locazioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, che aveva raccolto la pressoché unanime approvazione delle forze politiche rappresentate in Parlamento.

Appare quindi opportuna la costituzione, in ogni comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di una commis-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sione composta dal sindaco e dalla locale autorità di pubblica sicurezza, alla quale sia rimessa la decisione della concessione graduale della forza pubblica richiesta dall'Ufficiale giudiziario ai sensi del combinato disposto degli articoli 668, secondo comma, e 513, secondo comma del codice di procedura civile.

Detta commissione dovrà valutare sia la possibilità che colui contro il quale è pronunciato il provvedimento di rilascio e la sua famiglia possano trovare sistemazione in altro alloggio idoneo, sia le esigenze di colui a favore del quale il provvedimento è stato pronunciato.

La concessione della forza pubblica, comunque, non potrà essere negata per oltre un anno dalla prima richiesta.

La normativa non si applica ai singoli o nuclei familiari i quali, disponendo di un elevato livello di reddito, devono essere spinti a trovare per tempo la soluzione del problema abitativo.

È infatti economicamente, oltre che socialmente opportuno, che una quota parte dei redditi più elevati sia impiegata per soddisfare le esigenze abitative e venga così sottratta ad un processo di distorsione dei consumi causa ulteriore di inflazione.

Alla normativa in oggetto, strettamente collegata alla eccezionale situazione di carenza di alloggi in cui il Paese si trova, appare opportuno dare una durata limitata nel tempo, non inferiore comunque a 4 anni dalla sua entrata in vigore.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

Alla concessione della assistenza della Forza pubblica richiesta dall'Ufficiale giudiziario ai sensi del combinato disposto degli articoli 668, secondo comma, e 513, secondo comma, del codice di procedura civile per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili provvede in ogni comune una Commissione composta dal pretore, dal sindaco, e dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

La disposizione di cui al primo comma non si applica relativamente ai provvedimenti da eseguirsi nei comuni di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

**ART. 2.**

La Commissione provvede alla concessione dell'assistenza della Forza pubblica previa valutazione della possibilità che colui contro il quale è pronunziato il provvedimento di rilascio e la sua famiglia possano trovare sistemazione in altro alloggio idoneo.

La Commissione deve tenere altresì conto dei motivi posti a fondamento del provvedimento.

**ART. 3.**

La Commissione non può negare l'assistenza della Forza pubblica per oltre un anno dalla prima richiesta dell'ufficiale giudiziario.

**ART. 4.**

La normativa di cui ai precedenti articoli non si applica quando chi è fatto oggetto dello sfratto ha, come singolo o nucleo familiare un reddito annuo imponibile superiore ai 15 milioni di lire.

**ART. 5.**

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano per quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge.